



**COMUNE DI GRECCIO
PROVINCIA DI RIETI**

REGOLAMENTO

***disciplinante l'installazione dei chioschi, dei
gazebo,
di tettoie e delimitazioni di spazi per le attività
commerciali e per l'erogazione di servizi***

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 29 del 28.07.2014**

INDICE

ARTICOLO 1 - FINALITA'

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 4 - COMPATIBILITA' AMBIENTALE

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DEI CHIOSCHI

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DEI GAZEBO

ARTICOLO 7 - CARATTERISTICHE DELLE TETTOIE

ARTICOLO 8 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 9 - ELABORATI TECNICI ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 10 - DURATA INCEDIBILITA'

ARTICOLO 11 - SUBINGRESSO

ARTICOLO 12 - CANONE

ARTICOLO 13 - RECESSO UNILATERALE

ARTICOLO 14 - CONSEGNA A FINE CONTRATTO

ARTICOLO 15 - DIRITTI DEL COMUNE

ARTICOLO 16 - DANNI

ARTICOLO 17 - DECESSO DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 18 - REVOCA -SANZIONI

ARTICOLO 19 - NORME TRANSITORIE

Art. 1 - Finalità

Con il presente regolamento si intende disciplinare l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico a seguito di concessione a tempo determinato rilasciata dal Comune per l'installazione di chioschi, gazebo, tettoie e delimitazioni di spazi pubblici ed aree verdi, per la vendita di generi diversi all'aperto. Si disciplinano le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, dei gazebo, delle tettoie, delle delimitazioni di spazi e i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo temporaneo. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di proprietà pubblica compresi nel demanio o nel patrimonio indisponibile del Comune di Greccio, nonché quelli di proprietà privata di uso pubblico.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Per chiosco si intende la sede temporanea di un esercizio commerciale installata su suolo pubblico, ove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso al pubblico.

Sono individuate due categorie di chioschi:

I chioschi possono essere:

– di interesse collettivo: quelli fatti installare dal Comune o da Enti di interesse collettivo (es. box per informazioni turistiche).

– privati: quelli a carattere commerciale privato. Per essi sono consentite le seguenti categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande; vendita di prodotti alimentari confezionati, frutta e verdura; vendita di fiori; prodotti locali confezionati; esposizioni di prodotti destinati alla vendita.

I chioschi devono essere installati nel rispetto del R.E.C., di eventuali piani di sviluppo dei pubblici esercizi, delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

2. Per gazebo si intende una struttura temporanea coperta posta a servizio di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande, nella quale è consentito l'accesso al pubblico.

Sono individuate tre categorie di gazebo:

- gazebo a carattere permanente;
- gazebo a carattere permanente ricorrente;
- gazebo a carattere temporaneo,

per come previsto nell'art. 10 del presente Regolamento.

I gazebo devono essere installati nel rispetto delle leggi sanitarie, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

3. Per tettoia si intende una struttura precaria di copertura a servizio di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande e/o l'esposizione e vendita di prodotti e erogazione di servizi, nella quale è consentito l'accesso al pubblico ed al di sotto della quale possono inserirsi elementi di arredo quali tavoli e relative sedie, fioriere mobili e pedane.

Sono individuate tre categorie di tettoie:

- tettoie a carattere permanente;
 - tettoie a carattere permanente ricorrente;
 - tettoie a carattere temporaneo,
- per come previsto nell'art. 10 del presente Regolamento.

Le tettoie devono essere installate nel rispetto delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

4. Per spazio per la somministrazione all'aperto si intende un'area scoperta posta a servizio di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande, nella quale è consentito l'accesso al pubblico ed all'interno della quale possono inserirsi elementi di arredo quali tavoli e relative sedie, fioriere mobili, pannelli verticali di delimitazione laterale, ombrelloni e pedane.

Gli spazi per la somministrazione all'aperto devono essere allestiti nel rispetto delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

5. Per area verde si intendono le zone all'interno del centro abitato circondate da flora.

Per periodo stagionale *estivo* si intende il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre di ogni anno.

Art 3 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico o privato

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento potrà essere occupata, mediante apposita concessione temporanea, una superficie di suolo pubblico costituita da:

a) **porzione di marciapiede e/o porzione di carreggiata stradale in contiguità al ciglio del marciapiede**, nel rispetto dell'art. 20, comma 3, del vigente Codice della Strada, per una fascia avente profondità non superiore alla metà della larghezza dell'intero marciapiede, purché in adiacenza ai fabbricati, e lasciando libera, in ogni caso, per la circolazione dei pedoni una fascia larga almeno 2,00 m. Quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada e nel caso in cui la sede viaria sia destinata esclusivamente al traffico pedonale, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

La lunghezza non potrà superare quella dell'eventuale locale di pubblico esercizio cui le installazioni sono pertinenti. Potrà essere consentita l'occupazione di analoga fascia di marciapiede estesa oltre il fronte del locale di pubblico esercizio nei giorni e nelle ore di chiusura delle attività svolte nei locali posti in corrispondenza di tale fascia e con esclusione della porzione prospiciente gli accessi ad eventuali condomini. In tal caso dovrà essere prodotto consenso da parte dei titolari di dette attività salvaguardando i diritti dei terzi.

La profondità della fascia di carreggiata stradale da occupare non potrà essere superiore ad 1/3 della carreggiata stessa, e comunque non superiore a max mt. 3,00.

L'autorizzazione potrà essere concessa purché non crei impedimento alla circolazione stradale e non limiti la sicurezza.

b) **porzione di carreggiata stradale di via o piazza chiuse alla circolazione veicolare, costituente area pedonale urbana, o di altre aree pubbliche.**

Nel caso di occupazione di carreggiata stradale, l'area da occupare potrà non essere in adiacenza al ciglio del marciapiede, se esistente.

L'area potrà estendersi oltre il fronte del locale di cui lo spazio costituisce pertinenza nel caso di non presenza sullo stesso fronte di pubblici esercizi contigui, e non oltre la mezzera della sede stradale nel caso di presenza di altri pubblici esercizi posti sul fronte opposto.

Dovrà essere comunque lasciata una fascia di almeno 2,00 m. per il transito pedonale.

Ove è necessario, in relazione allo stato dei luoghi, dovrà essere lasciata libera almeno una corsia di larghezza non inferiore a 3,00 m. per il transito di mezzi di servizio e di soccorso.

Nel caso di occupazione di altre aree pubbliche (diverse da sede stradale), verrà effettuata volta in volta la valutazione della richiesta, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali ed ubicazioni dell'area interessata, della sua pavimentazione, nonché degli elementi di arredo e di vegetazione eventualmente esistenti.

c) Aree verdi. Nel caso di aree verdi è consentita occupazione delle sole aree pavimentate pedonali, senza comunque occupare il verde. E' possibile derogare alle limitazioni del presente regolamento solo ove l'occupazione sia prevista in un progetto organico della stessa area verde approvato dalla P.A. In tal caso la ditta deve sottoscrivere atto di obbligo con il quale si impegni ad effettuare la manutenzione per il periodo di concessione dell'area.

2. È, in ogni caso vietata l'occupazione dell'area posta all'interno dei giardini pubblici.

3. La superficie e gli elementi dimensionali dell'area da occupare rimangono subordinate alle valutazioni di carattere tecnico da parte del competente Servizio del Comune, nonché alla rispondenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario.

4. L'occupazione temporanea dell'area pubblica non deve interferire:

- con gli attraversamenti pedonali;
- con le strutture utilizzate dall'utenza debole per il superamento di barriere architettoniche;
- con gli spazi di fermata dei mezzi di pubblico trasporto anche privato;
- con eventuali uscite di sicurezza presenti;

La struttura autorizzata all'occupazione temporanea dell'area pubblica non dovrà:

- occultare la segnaletica stradale orizzontale e verticale o semaforica;
- occultare l'avvistamento del traffico veicolare presente in luogo;
- occultare ingressi anche secondari e/o di sicurezza di uffici pubblici, scuole, condomini, caserme, luoghi di pubblico spettacolo, chiese, monumenti di interesse storico-artistico.

5. Qualora nell'area occupata siano presenti botole o apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica e telefonica, rete del gas, etc.) non sarà consentita la collocazione di pedane o comunque di strutture di non immediata smontabilità.

6. Per quanto riguarda i chioschi destinati al commercio della medesima categoria merceologica non è consentita l'installazione ad una distanza inferiore a 40,00 m. l'uno dall'altro (misurata secondo il percorso pedonale più breve).

Art 4 - Compatibilità ambientali

Il Comune non concederà l'autorizzazione ove si manifesti incompatibilità con le norme sulla viabilità, sicurezza, igienico-sanitarie, ambientali, strutturali, di decoro urbano e di tutela del patrimonio comunale.

Il diniego dell'autorizzazione deve essere, a pena di nullità, adeguatamente motivato.

Art. 5 - Caratteristiche dei chioschi

1. Il chiosco deve essere a struttura coperta e delimitata da pareti. La struttura deve essere facilmente smontabile ed amovibile.
2. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione.
3. I chioschi non possono avere superficie superiore a mq. 25.
4. L'altezza minima interna utile deve essere non inferiore a ml. 2,70, mentre l'altezza massima esterna non deve essere superiore a ml. 4,00.
5. E' consentito un aggetto della copertura di profondità non superiore a m. 1,20 sul fronte principale ed a m. 0,60 sugli altri fronti, con altezza libera dal marciapiedi non inferiore a m 2,40.
6. Non è consentito interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizioni e occupazioni di qualsiasi altro genere
7. La struttura dei chioschi dovrà essere realizzata in carpenteria in legno o metallica.
8. I chioschi realizzati nelle aree verdi o zone pertinenti ad esse dovranno essere realizzati secondo i criteri di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
9. Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.
10. Sarà cura del richiedente la pulizia dell'area e del verde che limita il chiosco la cui inadempienza potrà essere motivo di revoca dell'autorizzazione.

Art. 6 - Caratteristiche dei gazebo

1. La struttura del gazebo deve essere formata da elementi mobili facilmente smontabili e realizzata in carpenteria in legno o metallica, composta da colonne e travette assemblate tra loro, non ancorata al suolo, ma poggiata direttamente ad esso o su pedana idoneamente zavorrata, comunque munita di idoneo sistema che ne assicuri la stabilità .
2. La copertura è costituita da travette di sostegno, collegate a quelle perimetrali, e sovrastante materiale impermeabile ed ignifugo, opportunamente fissato alle travette.
3. L'altezza del colmo non può essere superiore a 4,00 m.

4. Può essere consentita la chiusura perimetrale reversibile, costituita da teli o altri materiali leggeri e facilmente amovibile che non pregiudichino le condizioni di areazione e d'illuminazione.
5. La struttura che dovrà essere realizzata in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche dovrà essere accessibile ai soggetti diversamente abili e non dovrà creare impedimento alla circolazione di soggetti con ridotta capacità motoria in carrozzella.
6. il materiale di copertura, al fine di far defluire le acque piovane, potrà essere opportunamente prolungato sui bordi perimetrali con delle frange verticali alte non più di 20 cm. Lungo le traverse perimetrali possono essere realizzate delle calette di raccolta delle acque stesse, da convogliare in pluviali.
7. I gazebo installati nelle aree verdi o zone pertinenti ad esse dovranno essere realizzati secondo i criteri di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
8. Il gazebo deve poggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione.
9. Sarà cura del richiedente la pulizia dell'area e del verde che delimita il gazebo la cui inadempienza potrà essere motivo di revoca dell'autorizzazione.
10. Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.

Art. 7 - Caratteristiche delle tettoie

1. La struttura delle tettoie deve essere ancorata alla facciata dell'esercizio di cui è pertinenza, deve essere formata da elementi mobili facilmente smontabili, con elementi portanti in legno o metallo verniciato, composta da colonne e travette assemblate tra loro, non ancorata al suolo, ma poggiata direttamente ad esso o su pedana, idoneamente zavorrata, comunque munita di idoneo sistema che ne assicuri la stabilità.
2. La copertura è costituita da travette di sostegno, collegate a quelle perimetrali. e sovrastante telo in tessuto impermeabile ed ignifugo, di colore opaco bianco, avorio o crema, opportunamente fissato alle travette.
3. L'altezza del colmo non può superare quella dell'intradosso del solaio di copertura dei locali a cui è contiguo e, in caso di presenza di balconi in

corrispondenza dell'area interessata dovrà essere prodotto assenso liberatorio da parte dei proprietari dei balconi stessi.

4. Non è consentita la chiusura perimetrale.

Art. 8 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per l'installazione di chioschi, gazebo, tettoie e spazi di somministrazione all'aperto, rivolta al sindaco, deve essere presentata al S.U.A.P., corredata dalla documentazione di cui all'articolo successivo, necessaria al rilascio del provvedimento unico.

2. Il S.U.A.P. provvederà ad ottenere i seguenti pareri favorevoli necessari:

a) parere dei Servizio Tecnico in merito agli elaborati tecnici relativi all'occupazione dell'area ad al rispetto delle caratteristiche tecniche richieste dal presente regolamento;

b) parere dei Comando VV.UU. in ordine al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e la non interferenza con la viabilità pedonale e veicolare;

c) parere dell'ASL per quanto riguarda il rispetto delle norme igieniche;

d) parere del servizio attività economiche e produttive per quanto riguarda il rispetto delle norme sul commercio.

3. Il richiedente dovrà munirsi degli eventuali consensi necessari da parte dei privati a tutela dei diritti degli stessi.

Art. 9 - Elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione

1. Gli elaborati inerenti l'occupazione dell'area oggetto della richiesta e per la relativa collocazione di chioschi, gazebo e tettoie, devono essere redatti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale di appartenenza.

2. La richiesta dovrà essere corredata da elaborati, in tre copie, costituiti da:

a) relazione tecnica, con descrizione generale e dettagliata del tipo occupazione e dell'attività che si intende svolgere;

b) stralcio del P.R.G. in scala 1/2000;

c) planimetria dello stato attuale dei luoghi (in scala 1/200 o 1/100) dell'interno del locale di pubblico esercizio a cui eventualmente l'occupazione è pertinenziale;

d) planimetria dello stato futuro dei luoghi (in scala 1/200 o 1/100) con l'indicazione dell'area di ingombro, in cui si evidenzino: la larghezza del marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, le eventuali aree di sosta veicolare con l'effettiva disposizione, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature, gli eventuali attraversamenti pedonali, gli scivoli per il superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nell'intorno dell'area interessata:

- e) piante quotate, prospetti e sezioni (in scala 1/100 o 1/50) con l'inserimento dell'oggetto dell'occupazione (chiosco, gazebo, tettoia, elementi di arredo);
- f) particolari costruttivi della struttura;
- g) documentazione fotografica a colori dei luoghi.

Art. 10 - Durata - Incedibilità

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi, gazebo, tettoie e delimitazioni di spazi pubblici ed aree verdi può essere a tempo determinato:

- permanente quando viene autorizzata per l'intero anno;
- permanente ricorrente quando viene autorizzata per un periodo di almeno 60 giorni e un massimo di 180 giorni, ricorrente negli anni successivi e a condizione che conservi le stesse caratteristiche e, in particolare, la tipologia, il periodo e la superficie;
- temporanea quando viene autorizzata per un periodo occasionale inferiore all'anno. La concessione ha una durata massima di tre anni, è rinnovabile e non è cedibile a terzi.

Art. 11 - Subingresso

In caso di cessione d'azienda, la concessione potrà essere trasferita ai subentrante unicamente per la durata residua e previa voltura del Provvedimento Unico.

Art. 12 - Canone

Per le occupazioni permanenti e temporanee si applica il canone in base alle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale, entro i limiti fissati dalla legge, con deliberazione da adottarsi entro la data stabilita dalle norme statali, nonché sulla scorta del parere dell'Ufficio Tecnico comunale circa la valutazione commerciale dell'area e vanno versate annualmente anticipatamente, pena la decadenza della concessione.

Art. 13 - Recesso unilaterale

Per giustificati motivi di pubblico interesse il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti

nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.

il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno tre mesi prima.

Art. 14 - Consegna a fine contratto

Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro trenta giorni. Se ciò non dovesse avvenire il Comune provvederà a tale operazione con spese a carico del concessionario.

Art. 15 - Diritti del Comune

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, etc. del chiosco il Comune ha pieno incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

Le eventuali spese di custodia cadono ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 16 - Danni

1. Qualsiasi danno arrecato a persone o a cose, per via dell'utilizzazione degli spazi per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere risarcito dai concessionari che, a riguardo sono obbligati a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni procurati a terzi e/o al patrimonio comunale.

2. Per i danni arrecati alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla pavimentazione dell'area pubblica concessa, alle alberature ad altro patrimonio verde o ad altri elementi di arredo urbano, i settori competenti dell'Amministrazione Comunale provvederanno a determinare il valore del danno subito ed a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Decesso del concessionario

E' facoltà del Comune, in caso di decesso del concessionario, di rilasciare una nuova concessione in favore del soggetto fisico o giuridico che subentrerà nell'esercizio delle attività commerciali che ne faccia richiesta, al coniuge superstite o ad un figlio al fine di assicurare il sostentamento della famiglia.

In tal caso la concessione sarà rilasciata previa rideterminazione del canone e stipula di nuova convenzione.

L'attività andrà intrapresa entro un anno dal decesso ove il nuovo concessionario possenga i requisiti per l'esercizio dell'attività,

Art. 18 - Revoca Decadenze

L'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità di sicurezza. In tal caso al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

L'autorizzazione decade:

- in caso morosità perdurante oltre tre mesi dalla scadenza del canone;
- in caso di mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico alla scadenza della stessa;
- nel caso in cui, a seguito di rilievi effettuati sui luoghi dal personale dell'Ufficio competente, fossero accertate difformità rispetto a quanto rappresentato in elaborato grafico.
- qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento e/o pericolo per le persone e/o le cose;
- qualora nell'area occupata venga svolta un'attività per la quale sia stata accertata la reiterata violazione della normativa in materia di inquinamento acustico;
- qualora venga verbalizzata per più di una volta l'eccedenza di occupazione di suolo pubblico o siano emessi provvedimenti sanzionatori previste dalle normative igienicosanitarie vigenti;
- qualora nelle aree verdi il concessionario ometta curare e pulire l'area e il verde che delimita lo spazio in concessione.

Art. 19 - Norme transitorie

Per quanto applicabile il presente regolamento sostituisce ed integra le norme regolamentari vigenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica, nonché **quelle per la sicurezza stradale**.